

AS531 - COMUNE DI SANT'ORESTE (RM) - GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Roma, 28 aprile 2009

Comune di Sant'Oreste

Oggetto: parere relativo all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito del Comune di Sant'Oreste.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 23 aprile 2009 ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'Amministrazione Comunale non ha, infatti, provveduto alla compilazione dell'apposito formulario né fornito alcuna delle informazioni richieste con lettera del 24 novembre 2008, e si è limitata a fornire generiche affermazioni in merito al presunto invito della Regione Lazio a prorogare gli affidamenti in essere dei servizi di TPL, in vista di una revisione generale della rete dei servizi minimi di TPL.

Peraltro, sulla base delle informazioni agli atti, non risulta che Codesta amministrazione abbia dato adeguata pubblicità alla scelta di affidare il servizio in oggetto attraverso modalità *in house*, né che abbia proceduto altrimenti a verificare la presenza sul mercato di operatori che, singolarmente o in forma associata, fossero in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento.

All'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che la dimensione e la connotazione morfologica del territorio in esame non rappresentano, di per sé, pregiudiziali di tipo negativo alla ricerca del fornitore dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso procedure competitive.

Rileva, nel caso di specie, la peculiarità per cui, nelle more della richiesta di parere ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008, codesta Amministrazione abbia bandito la gara per l'affidamento del servizio, gara che risulta essere stata anche espletata, sebbene non formalmente aggiudicata.

Al riguardo si osserva che la mancata aggiudicazione del servizio a seguito della procedura pubblica e il riaffidamento *in house* dello stesso al soggetto precedentemente affidatario non appaiono imputabili alla normativa da ultimo adottata dalla Regione Lazio.

Infatti, l'articolo 38, comma 3 della Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2009, approvata dal Consiglio Regionale della Regione Lazio in data 20 dicembre 2008, non appare obbligare le amministrazioni locali a prorogare indistintamente tutti gli affidamenti in essere dei servizi di TPL fino alla data del 31 dicembre 2010. Testualmente l'articolo si limita ad affermare che: *"Al fine di evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica [...], gli attuali affidamenti sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di gara o all'affidamento diretto dei servizi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010."*

Pertanto, la norma, pur ammettendo una proroga degli affidamenti nelle more dell'espletamento delle gare, non appare imporre alle amministrazioni locali alcun obbligo di non aggiudicare una gara che si è positivamente svolta.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino